

STATUTO

**EDUCATIONAL TEAM
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA CAVOUR 26

Numero REA: VA - 295594

Codice fiscale: 02854430127

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio numero 70485/32276 notaio Antonino Ferrara

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE –SEDE – DURATA

ART. 1

1.01 E' costituita la società Cooperativa denominata "Educational Team società cooperativa sociale – ENTE DEL TERZO SETTORE"

1.02 La cooperativa è disciplinata dalle norme contenute nel presente atto, dalle norme del titolo VI del libro V del codice civile, dalle disposizioni di legge previste per le cooperative sociali ed in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società **per azioni**.

ART. 2

2.01 La società ha sede nel Comune di Varese.

2.02 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune.

2.03 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

ART. 3

3.01 La società ha la durata sino al 31/12/2075.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

4.01 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

4.02 La cooperativa ha inoltre come scopo garantire la continuità di occupazione e le migliori condizioni economico, sociali e professionali ai propri soci lavoratori, in base alle disposizioni della legge, del regolamento interno e delle disposizioni di bilancio.

4.03 Nei rapporti mutualistici la società rispetta il principio della parità di trattamento salva la facoltà dell'Organo Amministrativo, in osservanza delle disposizioni di legge e del regolamento interno, di instaurare od eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse valutata la diversa condizione degli stessi, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

4.04 La società potrà svolgere la propria attività stipulando rapporti di lavoro subordinato esclusivamente con soci; la società potrà altresì svolgere la propria attività utilizzando diverse forme contrattuali con terzi non soci.

Fanno eccezione a tali previsioni i lavoratori dipendenti assunti dalla società in conseguenza di obblighi contrattuali in caso di aggiudicazione di appalto che preveda il passaggio diretto dei dipendenti già impiegati presso il servizio appaltato; inoltre, sempre eccezionalmente, in presenza (al verificarsi) di situazioni di particolare importanza o rilievo, viene riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare a favore della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un soggetto terzo non socio.

4.05 Sulla base di particolari esigenze della cooperativa o del socio, potrà essere instaurato con lo stesso un rapporto di lavoro utilizzando diverse forme contrattuali da quelle previste dal presente articolo al punto 4.04. Le previsioni di cui sopra trovano applicazione a partire dall'approvazione delle stesse, senza che producano effetto alcuno in relazione alle situazioni preesistenti.

ART. 5

5.01 La cooperativa ha per oggetto la gestione stabile o temporanea in conto proprio o per conto terzi di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera c e d del comma 1 articolo 5 DLGS 117/2017 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1- servizi/ attività/ progetti e/o iniziative per infanti, bambini, minori in genere
- 2- servizi/ attività/ progetti e/o iniziative per adolescenti e giovani
- 3- servizi/ attività/ progetti e/o iniziative per anziani
- 4- servizi/ attività/ progetti e/o iniziative per famiglie
- 5- servizi/ attività/ progetti e/o iniziative per soggetti portatori di handicap o soggetti svantaggiati
- 6- servizi/ attività/ progetti e/o iniziative di formazione e informazione per giovani e adulti, nonché di consulenza
- 7 servizi domiciliari di assistenza, sostegno e di educativa territoriale effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, il territorio o altre strutture di accoglienza;
- 8- attività di assistenza sociosanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- 9- gestione di comunità-alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- 10- centri di accoglienza, aggregazione e di socializzazione diurni e residenziali per soggetti svantaggiati, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- 11- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- 12- servizi di formazione e di istruzione.

La cooperativa si propone inoltre:

1. di battersi per il superamento della logica dell'esclusione e delle forme assistenzialistiche del controllo sociale e per la riappropriazione della soggettività da parte dei singoli e degli strati subalterni;
2. di stabilire rapporti e convenzioni con le altre società cooperative, con Agenzie dello Stato ed Europee, con la Regione, il Comune, le organizzazioni sindacali, gli istituti di ricerca e universitari e ogni altro ente pubblico e privato, commerciale e non;
3. di stabilire reti tra enti, associazioni od ogni altro soggetto al fine di meglio perseguire gli scopi sociali;
4. creare organi interni di servizio sociale, culturale per la specializzazione e l'agevolazione in alcuni settori specifici quali ad esempio la creazione d'impresa, la consulenza per gli interventi della CEE e attività consimili;
5. di dare vita ad un'attività specifica di stampa e informazione anche at-

traverso la costituzione di testate giornalistiche e/o la produzione di guide, libri, siti internet, cd-rom, pubblicazioni anche multimediali inerenti agli scopi sociali o ai servizi offerti, il tutto nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi vigenti del settore;

6. di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, ad un allargamento del campo di interesse e di azione della cooperativa in modo da essere in grado di produrre occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più vari e complessi;

7. di ottenere ogni agevolazione anche fiscale e creditizia che intendano favorire la mutualità e l'occupazione giovanile nell'ambito della legislazione Regionale e Nazionale;

8. la promozione di seminari di studio, dibattiti pubblici, convegni, indagini e attività di ricerca sui temi attinenti agli scopi della cooperativa;

9. la pubblicazione, l'edizione e la distribuzione di scritti sui risultati delle attività, dei progetti delle iniziative e/o delle ricerche effettuate;

10. l'organizzazione di attività finalizzate all'informazione e sensibilizzazione degli utenti dei servizi sociosanitari e delle loro famiglie;

11. la collaborazione e il collegamento con le altre realtà (movimenti, organizzazioni, cooperative) esistenti che si propongono scopi analoghi;

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la Cooperativa potrà inoltre:

1- partecipare ad appalti, gare, licitazioni pubbliche e private e stipulare convenzioni

2- gestire sempre in appalto o in convenzione servizi sociali, sanitari ed educativi per conto di enti pubblici e privati anche presso strutture degli stessi. Può altresì, gestire in convenzione con enti pubblici e privati servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria

3- svolgere qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo:

a) acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unità immobiliari e qualsiasi altro mobile ed immobile

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque connesse all'attività sociale

La Cooperativa potrà anche aderire a Consorzi di Cooperative Sociali in conformità a quanto stabilito dall'art.8 Legge 381/91.

5.02 Ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 117/2017 potrà inoltre compiere ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa e finanziaria (quest'ultima intesa come attività non prevalente ma diretta unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, da svolgersi non nei confronti del pubblico e nei limiti di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385) mobiliare ed immobiliare, connessa allo scopo sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizzazione.

5.03 La Cooperativa può aderire ad altri Organismi economici, consortili o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, sociali, culturali, ricreative, sportive, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

5.04 La cooperativa può partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico

ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

5.05 Potrà altresì assumere partecipazioni o costituire società di capitale, come disposto dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1983 n. 72, aventi come oggetto connesso od affine al proprio a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività prevista dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 ed esclusa l'attività di assunzione di partecipazioni esercitata nei confronti del pubblico a norma del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

5.06 Potrà inoltre ricevere contributi, sovvenzioni e donazioni di ogni genere da enti pubblici e privati e da persone fisiche.

5.07 La Cooperativa potrà infine ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6

6.01 Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

6.02 Sono soci cooperatori della Cooperativa le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e/o che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e/o attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

6.03 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa nonché le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

6.04 Possono, altresì, essere soci coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla Cooperativa.

6.05 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

6.06 In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, la Cooperativa potrà, ai sensi dell'articolo 2527, ultimo comma codice civile, creare categorie speciali di soci cooperatori. L'appartenenza del socio a questa categoria comporta l'ottemperanza agli obblighi di cui ai successivi articoli 7 e 8 e degli eventuali regolamenti interni approvati dall'assemblea. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione

del bilancio e non può rappresentare altri soci, e non può altresì essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa e godere dei diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2476 del c.c..

6.07 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 7

7.01 Chi desidera diventare socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo.

7.02 Se la richiesta è fatta da persona fisica la domanda di ammissione deve contenere i dati anagrafici del richiedente, l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere.

7.03 Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve contenere la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'oggetto dell'ente, la qualità della persona che sottoscrive la domanda alla quale dovrà essere unita una copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

7.04 Entro 60 giorni dalla data della domanda di ammissione alla cooperativa l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di accoglimento ovvero di rigetto della domanda di ammissione. In caso di rigetto il soggetto che intende diventare socio potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

ART. 8

8.01 I soci sono tenuti a:

- a) versare l'importo della quota sottoscritta con le modalità e i termini fissati dall'Organo Amministrativo;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- c) osservare lo statuto ed i regolamenti interni nonché le delibere adottate dagli organi sociali;
- d) partecipare alla vita sociale
- e) ai sensi dell'art. 15 comma 3 Dlgs 117/2017 i soci hanno diritto, facendone richiesta scritta all'organo amministrativo, di visionare i libri sociali obbligatori.

TITOLO IV

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 9

9.01 La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- morte.

ART. 10

10.01 Il socio può recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di:

- (i) dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- (ii) impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- (iii) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

(iv) trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.
Ai sensi dell'art. 4 del presente statuto il socio che intende esercitare il proprio diritto di recesso risolve automaticamente anche il proprio rapporto di lavoro dipendente con la cooperativa valendo la comunicazione di recesso alla stregua di comunicazione di dimissioni da rapporto di lavoro dipendente.

10.02 Il recesso non può comunque essere parziale.

10.03 Per quanto concerne i termini e modalità del recesso, si applica la disposizione di cui all'articolo 2532 del codice civile.

ART. 11

11.01 E' escluso dalla società il socio che:

(i) non esegue in tutto o in parte il versamento relativo alla quota sottoscritta;

(ii) non osserva le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali o le deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa;

(iii) sia sottoposto a procedure concorsuali;

(iv) nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;

(v) che in qualunque modo, direttamente o indirettamente anche a mezzo di organi di comunicazione di massa ovvero i social network, arrechi danno alla cooperativa;

(vi) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

(vii) che ha risolto per qualsiasi causa il rapporto di lavoro dipendente con la cooperativa per scadenza del contratto di lavoro, licenziamento ovvero dimissioni.

11.02 Il socio è altresì escluso negli altri casi di cui all'articolo 2533 del c.c., con le modalità, nei termini e con gli effetti ivi indicati.

11.03 Quando ricorrono particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non deliberare la esclusione dei soci persone fisiche che abbiano raggiunto il limite dell'età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità.

11.04 L'esclusione del socio determina automaticamente la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro.

Art. 12

12.01 In caso di morte del socio, agli eredi o ai legatari spetta **il rimborso delle azioni** interamente liberata del de cuius ai sensi del successivo articolo 13.

ART. 13

13.01 **Il rimborso delle azioni** ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

13.02 **Il rimborso delle azioni, eventualmente ridotto** in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene in base al valore nominale delle **azioni** entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio. La liquidazione comprende anche il sovrapprezzo eventualmente versato qualora sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c..

13.03 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle **azioni** dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto qualora il rimborso non sia stato richiesto entro due anni dalla data di approvazione del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 14

14.01 Le **azioni** dei soci cooperatori non sono trasferibili con effetto verso la società.

TITOLO V
SOCI FINANZIATORI

ART. 15

15.01 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 iv comma del codice civile.

15.02 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

TITOLO VI
PATRIMONIO

ART.16

16.01 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. **Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.**

ART. 17

17.01 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

b) da ogni altro versamento effettuato dai soci e da ogni contributo, corrispettivo o liberalità che a qualsiasi titolo verrà effettuato a favore della Cooperativa;

c) dalla riserva legale, dalla riserva straordinaria e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

17.02 Le riserve non possono distribuirsi tra i soci cooperatori né durante la vita della società né al momento del suo scioglimento.

ART. 18

18.01 Gli amministratori possono acquistare o rimborsare **azioni** della società se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 19

19.01 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

19.02 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale ordinaria e nella misura di legge ai fondi mutualistici di cui all'art.11 della legge n. 59/92

19.03 Gli avanzi netti che residuano potranno essere così destinati:

(i) a riserva indivisibile;

(ii) quali dividendi ai soci nei limiti previsti dalla legge e comunque non

superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
(iii) quali dividendi ai soci finanziatori nei limiti stabiliti dall'Assemblea; è in ogni caso vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(iv) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge n. 59/1992.

ART. 20

20.01 I ristorni vengono ripartiti tra i soci operatori nella misura stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio e comunque proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

20.02 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, tenuto conto della qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

20.03 L'Assemblea nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civile.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA

ART.21

21.01 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede della società purché in Italia.

21.02 La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata con avviso spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione che ne garantisca la ricezione, ivi compreso telefax e posta elettronica, ovvero la consegna a mano e che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

21.03 Nell'avviso devono essere indicati, oltre gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. L'avviso potrà altresì indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

21.04 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 22

22.01 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

22.02 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

22.03 Le delibere concernenti (i) le modifiche dello statuto, (ii) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché (iii) la soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514, primo comma del codice civile, devono essere adottate sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un decimo dei soci aventi

diritto di voto.

22.04 Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (i) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti e regolare lo svolgimento della riunione;
- (ii) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.

ART. 23

23.01 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

23.02 Ciascun socio persona giuridica ha un voto.

23.03 Ciascun socio potrà delegare un altro socio, purché non amministratore, a farsi rappresentare in assemblea.

Ogni socio non potrà avere più di tre deleghe.

ART. 24

24.01 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua competenza.

24.02 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale se previsto e la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) laddove obbligatorio o sia ritenuto opportuno, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei Sindaci;
- e) il conferimento dell'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile, stabilendone il compenso per l'intera durata dell'incarico;
- f) l'approvazione di regolamenti con il quorum richiesto dall'articolo 22.03
- g) l'emissione di strumenti finanziari secondo quanto disposto dall'articolo 2526 del codice civile.
- h) le modificazioni dello statuto;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 25

25.01 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che l'Assemblea stessa non deliberi diversamente. Il Presidente nomina il Segretario, qualora non sia nominato dall'Assemblea stessa.

TITOLO IX ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 26

26.01 L'amministrazione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo

di 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea, previa determinazione del numero e scelti tra persone, anche non socie, aventi comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

26.02 La nomina degli Amministratori compete all'Assemblea dei soci.

26.03 Gli Amministratori possono essere anche non soci. Tuttavia, la maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

26.05 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

26.06 Gli Amministratori sono rieleggibili.

26.07 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Amministratori, i rimanenti, provvederanno alla sostituzione dei mancanti secondo le modalità sopra illustrate.

26.08 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può attribuire agli amministratori un compenso per la carica ricoperta nonché una indennità di fine mandato.

ART. 27

27.01 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più Vice Presidenti cui sono attribuiti poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

27.02 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

27.03 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

27.04 La convocazione è fatta a mezzo di avviso spedito a tutti gli Amministratori e Sindaci con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne garantisca la ricezione almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

27.05 Il Consiglio, anche in mancanza delle suddette formalità, è validamente convocato quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

27.06 Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

27.07 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

27.08 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti e regolare lo svolgimento della riunione; (ii) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.

27.09 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, a cura e controllo del presidente, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto degli Amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

ART. 28

28.01 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, fatta eccezione per quegli atti che rientrano per legge nella inderogabile competenza dell'Assemblea.

L'organo amministrativo redige il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale se previsto.

ART. 29

29.01 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri membri.

29.02 Al Consiglio di Amministrazione compete altresì la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti come la determinazione delle relative condizioni con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge.

29.03 E' fatto espresso divieto delegare a chiunque le materie previste dagli articoli 2381 e 2544 del codice civile.

TITOLO X

Rappresentanza della società

ART. 30

30.01 La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati nei limiti della delega.

30.02 Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

30.03 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti.

TITOLO XI

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 31

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 32

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI
SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 33

33. Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno, compilato dall'Organo Amministrativo da approvarsi dalla Assemblea.

ART. 34

34.01 In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

34.02 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a seguito del parere favorevole ricevuto dall'Ufficio del Registro competente ovvero dal RUNTS qualora la cooperativa risulti iscritta.

F.to

Bianchi Patrizia

Antonino Ferrara notaio

Registrato a Varese in data 18 marzo 2022 al n. 8584 Serie 1T.
Bollo virtuale: assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Saronno, lì 21 marzo 2022